



Dipendenza: **99 DIREZIONE GENERALE**

Data apertura: \_ / \_ / \_

**Il/I Sottoscritto/i**

- **CDG-FITIZIO PC-CO-X-PRECONTRATTI** nato/a **RAVENNA** il **Data di nascita: 01.01.1901** - CF: **Cod. Fisc.: CDGPCX01A01H199C** - CDG: **000790042**  
residente in **Residente in: VIA GIUSEPPE GARIBALDI 6 - 48122 RAVENNA (RA)**

(di seguito indicato/i come il 'Cliente' o 'Titolare') **chiede/chiedono** al BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO S.P.A. (di seguito indicata come la 'Banca')

➤ L'attivazione del **SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI** da intestare a:

➤ **Il Cliente prende atto che i servizi sopra elencati sono regolati dalle seguenti norme:**

- Norme che regolano il Servizio di Consulenza in materia di investimenti;

**tutte allegate alla presente richiesta, che il Cliente firma per accettazione e benessere.**

**PREMESSO CHE**

- la **Banca** è autorizzata allo svolgimento dei servizi di investimento ed accessori di cui al presente Contratto;
- la **Banca** ha provveduto ad illustrare e consegnare al Cliente, in tempo utile prima della conclusione del presente contratto, l'informativa precontrattuale disponibile anche sul proprio sito internet recante le informazioni previste dalla normativa:
  - sull'impresa di investimento, sui suoi servizi, sui metodi di comunicazione tra **Banca e Cliente**, sulle modalità di trattazione dei reclami, sull'eventuale utilizzo di promotori finanziari e sulla politica di gestione dei conflitti d'interesse ai sensi della normativa CONSOB di tempo in tempo vigente;
  - sulle modalità di deposito degli strumenti e delle somme di denaro del cliente e sugli strumenti di salvaguardia degli stessi ai sensi della normativa CONSOB di tempo in tempo vigente;
  - sulla natura e sui rischi generali connessi alle operazioni di investimento in strumenti finanziari ai sensi della normativa CONSOB di tempo in tempo vigente;
  - sui costi e sugli oneri connessi alla prestazione dei servizi ai sensi della normativa CONSOB di tempo in tempo vigente;
  - sui termini ed i contenuti generali del contratto;
- il **Cliente** è stato informato della possibilità di ricevere informazioni ulteriori sulla gestione dei conflitti d'interessi;
- il **Cliente** è stato classificato dalla **Banca** come risulta da specifica documentazione consegnata, unitamente alla informativa sulla possibilità e sulle modalità con le quali poter chiedere alla **Banca** una sua diversa classificazione sia limitatamente ad alcune operazioni sia per tutti i servizi e/o operazioni che intende porre in essere con la **Banca**;
- la **Banca** ha provveduto a richiedere al **Cliente**, attraverso la compilazione di apposito documento (Questionario di Adeguatezza/Appropriatezza), indicazioni e informazioni circa la sua conoscenza ed esperienza in materia di servizi di investimento e di strumenti finanziari, con l'avvertenza di comunicare ogni variazione significativa delle informazioni fornite. Il **Cliente** è stato reso edotto che in assenza di tali informazioni, la **Banca** non sarà in grado di fornire un adeguato livello di protezione, non potendo determinare se il servizio/prodotto di volta in volta richiesto sia appropriato al **Cliente**;
- il **Cliente** è stato informato che il Servizio di Consulenza viene prestato solo congiuntamente agli altri servizi di investimento ed attività svolti dalla Banca, quali la negoziazione per conto proprio, l'esecuzione di ordini per conto dei clienti, la ricezione e la trasmissione di ordini e il servizio di collocamento di prodotti finanziari;
- il **Cliente** è stato informato che, in caso di cointestazione, la **Banca** riconosce al **Cliente** il livello di tutela relativo all'esecutore se questi è un cointestataro. Se l'esecutore è un delegato il livello di tutela attribuito è quello relativo al cointestataro che presenta il profilo di conoscenza ed esperienza inferiore. Qualora il **Cliente** si avvalga delle raccomandazioni personalizzate della **Banca** fornite nell'ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti, la Banca valuta il Questionario di adeguatezza del **Cliente** a cui viene fornita la raccomandazione, se questi è un cointestataro. Nel caso quest' ultimo sia un delegato viene valutato il questionario di adeguatezza del cointestataro che presenta un profilo di rischio inferiore;
- la **Banca** ha provveduto a consegnare al **Cliente** un documento contenente le prescritte informazioni sulla propria strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini.

**TUTTO CIO' PREMESSO**

il **Cliente** conferisce alla **Banca** l'incarico di prestare, nel rispetto delle condizioni e dei termini contrattuali descritti successivamente, i seguenti servizi o attività di investimento od accessori:

- CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI;

**Inoltre, in relazione a tutto quanto precede, il Cliente:**

- dichiara di aver ricevuto l'informativa pre-contrattuale quale parte integrante del presente contratto in tempo utile prima della sua conclusione;
- conferma di essere stato informato dalla **Banca** circa i termini e i contenuti del contratto, i costi e gli oneri connessi alla prestazione dei Servizi di investimento che ne costituiscono oggetto;
- dichiara di aver preso visione della politica di gestione dei conflitti d'interesse contenuta nell'ambito dell'informativa precontrattuale;
- dichiara di aver preso attenta nota del documento informativo sulla "Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini" allegato al presente contratto
- esprime il proprio consenso alla "Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini" così come descritta in allegato;
- autorizza la **Banca** ad agire per suo conto anche in nome proprio.

**Distinti saluti.**

FIRMA/E del/i CLIENTE/I (1 di 2)

Luogo e data di sottoscrizione

➤ **Il Cliente dichiara di approvare specificamente le seguenti norme, ai sensi dell'art. 1341 comma 2 del codice civile:**

**Norme che regolano il Servizio di Consulenza in materia di investimenti:**

- Art. 2 - Rischi connessi alle operazioni consigliate
- Art. 3 - Limitazione di responsabilità
- Art. 4 - Esecuzione dell'incarico
- Art. 5 - Adeguatezza delle operazioni
- Art. 6 - Operazioni in conflitto di interessi
- Art. 7 - Compensi e spese
- Art. 8 - Durata, efficacia e modifiche del contratto - clausola risolutiva espressa
- Art. 11 - Conciliazione



Il presente documento è contrassegnato in ogni sua pagina dal QRCode, che ne garantisce la completa integrità  
2016-05-05T15:52:04.642+0200  
73971



Art. 12 - Clausola arbitrale

FIRMA/E del/i CLIENTE/I (2 di 2)

Luogo e data di sottoscrizione

PRECONTRATTO



Il presente documento è contrassegnato in ogni sua pagina dal QRCode, che ne garantisce la completa integrità  
2016-05-05T15:52:04.642+0200  
73971

Documento firmato in mia presenza

Matricola e Sigla

## Norme che regolano il Servizio di Consulenza in materia di investimenti

### Art. 1 - Oggetto del contratto

Il servizio ha per oggetto la prestazione da parte della Banca del Servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari ai sensi dell'art. 1 comma 5 septies del d.lgs. 58/98 'Testo Unico della Finanza' e successive modifiche ed integrazioni. Tale servizio si basa sulle informazioni ottenute dal Cliente in merito alle sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti in strumenti finanziari, nonché ai suoi obiettivi di investimento ed alla sua situazione finanziaria. Il Servizio consiste unicamente nel rilascio da parte della Banca di consigli e raccomandazioni al Cliente che è libero o meno di seguire e si esaurisce con la comunicazione a quest'ultimo dell'esito della valutazione di adeguatezza effettuata dalla Banca. La prestazione di raccomandazioni personalizzate ad un Cliente viene effettuata per iscritto e solamente presso lo sportello, nei confronti delle categorie di Clienti classificati come 'Clientela al Dettaglio'. Pertanto, la Banca non ha alcun obbligo nei confronti del Cliente nel caso in cui, successivamente al conferimento dell'ordine, lo strumento/prodotto finanziario acquistato/ sottoscritto non risulti più adeguato a causa di un incremento della sua rischiosità e/o di un mutamento del profilo del Cliente. Il Servizio di Consulenza, se svolto, ha ad oggetto esclusivamente gli strumenti finanziari sottostanti indicati nel riquadro 'ELENCO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DI CONSULENZA'. In particolare, la Banca presterà al Cliente la propria consulenza e l'eventuale supporto tecnico necessario al fine di consentire al medesimo l'effettuazione di scelte di investimento o di disinvestimento adeguate al Cliente considerate le sue particolari caratteristiche. Ogni decisione operativa è, quindi, di esclusiva competenza del Cliente che potrà decidere di darvi o meno esecuzione. Se il Cliente intende dar corso alla raccomandazione personalizzata potrà effettuare l'investimento e/o il disinvestimento entro il medesimo giorno in cui gli è stato fornito tale servizio. Il Cliente, consapevole dell'importanza che tali informazioni hanno al fine di assicurargli un'adeguata valutazione dell'operazione richiesta, informerà prontamente la Banca del mutamento del suo grado di esperienza e conoscenza nel settore degli investimenti finanziari. La Banca valuterà quindi se procedere al conseguente adeguamento del profilo di rischio del Cliente. Nella prestazione del Servizio la Banca si attiene alle presenti norme.

### Art. 2 - Rischi connessi alle operazioni consigliate

Il Cliente, ferme restando le indicazioni specifiche sui singoli rischi legati agli investimenti in strumenti finanziari elencati nell'informativa pre-contrattuale indicata nelle premesse del presente contratto ovvero indicate nella documentazione d'offerta predisposta dall'offerente o dall'emittente il prodotto finanziario oggetto di consulenza, essendo stato informato che ogni operazione è compiuta per suo conto, a sue spese e a suo rischio, è consapevole che il servizio di consulenza consiste unicamente nel rilascio da parte della Banca di consigli e raccomandazioni che il Cliente è libero o meno di seguire. Ogni scelta di investimento/disinvestimento è quindi di esclusiva competenza del Cliente che ne assume il relativo rischio. Rimane inteso che eventuali ordini aventi ad oggetto i singoli prodotti consigliati saranno validamente impartiti alla Banca dal Cliente soltanto sulla base di un previo perfezionamento tra le parti del contratto relativo al Servizio di Investimento richiesto.

### Art. 3 - Limitazione di responsabilità

La Banca non garantisce alcun specifico risultato conseguente ai consigli o alle raccomandazioni da essa fornite, ovvero agli studi ed alle pubblicazioni effettuate e non assume alcuna responsabilità in ordine all'esito delle operazioni consigliate o ai risultati dalle stesse prodotte. Il Cliente, pertanto, prende atto che le obbligazioni assunte dalla Banca con il presente contratto si intendono correttamente adempiute con la prestazione della singola raccomandazione senza che ciò comporti il sorgere a carico della Banca di qualunque tipo di obbligo di monitoraggio degli investimenti raccomandati, anche qualora gli stessi non dovessero risultare più adeguati e/o subissero perdite significative. Pertanto, nessuna responsabilità potrà insorgere a carico della Banca per eventuali perdite, danni o minori guadagni che il Cliente dovesse subire a seguito dell'esecuzione delle operazioni effettuate sulla base dei consigli e delle raccomandazioni ricevute. La Banca dichiara che l'attività di prestazione della consulenza fornita al Cliente non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio.

### Art. 4 - Esecuzione dell'incarico

La Banca si impegna a fornire al Cliente le informazioni in modo chiaro, preciso ed accessibile e a descrivere in modo inequivocabile le caratteristiche ed i rischi specifici dell'operazione consigliata. La prestazione di consulenza deve essere fornita dalla Banca sulla base di una valutazione della situazione individuale, dell'esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, della situazione finanziaria, degli obiettivi di investimento e della propensione al rischio del Cliente stesso. La Banca non può essere ritenuta responsabile per la mancata o parziale prestazione del servizio di consulenza dovuta a cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, a ritardi o cadute di linea del sistema o ad altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento o non funzionamento degli impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali, scioperi, scioperi. Il Cliente dichiara di utilizzare le informazioni ricevute dalla Banca solo ed esclusivamente per uso proprio e non ai fini di una cessione, in qualunque forma, a terzi. La Banca, nel prestare il servizio di consulenza, potrà avvalersi di diverse modalità e supporti, anche di tipo telematico ed informatico. La Banca potrà inoltre utilizzare gli studi e le analisi forniti da altri intermediari nonché software dedicati messi a disposizione della stessa da soggetti terzi.

### Art. 5 - Adeguatezza delle operazioni

La Banca si impegna a fornire al Cliente informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio consigliato la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento. In mancanza di tale adempimento, la Banca non può consigliare alcuna operazione finanziaria. La Banca si asterrà dal consigliare operazioni non adeguate per il Cliente, con riferimento alla situazione finanziaria, agli obiettivi di investimento, all'esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, alla sua propensione al rischio. La Banca è esonerata dall'obbligo di fornire le raccomandazioni d'investimento qualora il Cliente non fornisca alla stessa le informazioni necessarie per poter svolgere la propria attività di consulenza. Il Cliente deve comunicare alla Banca i dati inerenti alla propria situazione finanziaria, i propri obiettivi di investimento e la propria propensione al rischio nonché informazioni in merito a rapporti intrattenuti od attività detenute dal Cliente. Per le informazioni rese, il Cliente si assume ogni responsabilità in merito alla completezza, congruità e veridicità delle informazioni comunicate. In caso di inadeguatezza della raccomandazione la Banca si astiene dall'effettuare l'operazione e il Cliente non potrà effettuarla allo sportello neppure in regime di appropriatezza.

### Art. 6 - Operazioni in conflitto di interessi

La Banca adotterà ogni misura ragionevole per identificare ed evitare i conflitti di interesse, anche in relazione alla posizione dei propri dirigenti, dipendenti, promotori finanziari e altre persone direttamente o indirettamente connesse, che potrebbero insorgere con il Cliente o tra il Cliente e altri clienti della Banca nella prestazione del servizio di investimento. La Banca, ove la politica di gestione del conflitto di interessi non sia ragionevolmente alta a rimuovere il rischio di danneggiare la posizione del Cliente in relazione ad uno o più specifici servizi o operazioni, informerà per iscritto il Cliente, prima di agire per suo conto, della natura e delle fonti dei potenziali conflitti di interesse, affinché il Cliente possa assumere una decisione informata sui servizi presunti o sulle operazioni richieste. Ai fini dell'identificazione dei conflitti di interesse e della preventiva informazione al Cliente, la Banca verificherà se, a seguito della prestazione del servizio, essa o un soggetto avente con essa un legame di controllo, diretto o indiretto: a) possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a danno del Cliente; b) siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al Cliente distinto da quello del Cliente medesimo; c) abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi dal Cliente; d) svolgano la medesima attività del Cliente; e) ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal Cliente, in relazione al servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio. Restano ferme le specificazioni dell'adeguata politica di gestione dei conflitti di interesse che la Banca ha adottato ai sensi dell'art. 25 del Regolamento congiunto Banca d'Italia - Consob del 29 ottobre 2007 emanato ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Ove il servizio venga svolto telefonicamente, la Banca fornirà al Cliente l'informativa sul conflitto di interessi di cui sopra in forma orale e tale informativa verrà registrata su nastro magnetico o su altro supporto equivalente.

### Art. 7 - Compensi e spese

Il compenso per la prestazione del servizio di cui al presente contratto che il Cliente sarà tenuto a corrispondere alla Banca è dettagliatamente specificato nella scheda condizioni che è parte integrante del presente contratto. Nell'informativa pre-contrattuale consegnata al Cliente è riportata l'informativa riguardante l'esistenza, la natura, l'importo o il metodo di calcolo degli eventuali incentivi di natura non monetaria pervenuti alla Banca da parte del Cliente o da parte di terzi secondo quanto previsto dalla vigente normativa CONSOB. Al fine del pagamento o del rimborso delle commissioni e spese di cui al presente articolo, il Cliente espressamente autorizza la Banca ad addebitare ogni somma dovuta sul conto tenuto dal Cliente presso la Banca. Qualora la liquidità presente sul predetto conto del Cliente non sia sufficiente al pagamento delle commissioni e delle spese maturate, o delle imposte ed oneri fiscali, il Cliente conferisce fin da ora alla Banca il mandato a vendere le eventuali disponibilità ulteriori di strumenti finanziari a prezzo di mercato ed il conseguente diritto di trattenere la somma necessaria per l'adempimento delle obbligazioni del Cliente di cui al presente articolo. Prima di eseguire il mandato a vendere gli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente, la Banca avvertirà il Cliente del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 3 giorni per adempiere alle proprie obbligazioni.

### Art. 8 - Durata, efficacia e modifiche del contratto e risoluzione 'clausola risolutiva espressa'

Il presente contratto è a tempo indeterminato e ciascuna parte può recedervi con preavviso scritto di almeno 15 giorni. A parziale deroga di quanto previsto nel periodo che precede il Cliente autorizza la Banca a procedere alla risoluzione del presente contratto qualora non vengano effettuate operazioni di negoziazione, esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini e di collocamento, per il periodo di 12 mesi dalla chiusura di uno qualsiasi dei rapporti (conti o depositi) collegati al contratto stesso. Il recesso è efficace dal momento in cui la parte non recedente ne riceve comunicazione, decorso il termine di preavviso. Ove il presente contratto sia concluso mediante l'utilizzo di strumenti di comunicazione a distanza ed il Cliente si qualifichi come 'consumatore' ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. 'Codice del Consumo'), l'efficacia del contratto sarà sospesa per 14 giorni di calendario dalla data di conclusione dello stesso e durante tale periodo il Cliente avrà facoltà di recedere nei limiti previsti all'art. 67 duodecies del predetto d.lgs. 206/2005. La Banca potrà risolvere il presente accordo, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., con comunicazione scritta inviata al Cliente, in caso di inadempimento da parte del Cliente di uno qualsiasi degli obblighi verso la Banca, anche in caso di inadempimenti derivanti da altri rapporti contrattuali in essere fra i contraenti. La Banca ha la facoltà di modificare, qualora sussista un giustificato motivo, in qualsiasi momento le condizioni e le norme che regolano il presente contratto, previa comunicazione scritta al Cliente con preavviso non inferiore a 10 giorni. Trascorso il periodo di preavviso senza comunicazioni da parte del Cliente, le modifiche si intenderanno da questi accettate, altrimenti la dichiarazione di rifiuto da parte del Cliente equivarrà all'esercizio del diritto di recesso con effetto immediato, salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo. La Banca si riserva inoltre l'insindacabile facoltà di modificare in ogni momento gli strumenti finanziari inseriti nell'ELENCO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DI CONSULENZA. Tali eventuali modifiche saranno comunicate al Cliente alla prima occasione utile. In ogni caso sul sito internet della Banca, [www.lacassa.com](http://www.lacassa.com), sarà sempre disponibile una copia stampabile del contratto e dell'elenco aggiornato degli strumenti finanziari oggetto di consulenza.

### Art. 9 - Comunicazioni tra le parti

L'invio di ogni comunicazione tra le parti ai sensi del presente contratto sarà effettuata via posta, all'indirizzo indicato dal Cliente o al diverso indirizzo comunicato successivamente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

### Art. 10 - Legge applicabile

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

### Art. 11 - Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

1. Il cliente può presentare un reclamo alla Banca, con lettera indirizzata per posta ordinaria a 'Banca di Lucca e del Tirreno Spa - Ufficio Reclami, Viale Agostino Marti 443, 55100 Lucca (LU)', o inviata per posta elettronica alla casella [reclami@bancaolucca.it](mailto:reclami@bancaolucca.it) o consegnata allo sportello dove è intrattenuto il rapporto. La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.

2. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 90 giorni, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria o di azionare la clausola arbitrale di cui al successivo articolo 12 può rivolgersi all'Ombudsman-Giuri Bancario istituito presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo Regolamento, disponibile sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) e presso le filiali della Banca.

3. Ai fini della risoluzione di controversie in merito all'osservanza da parte della Banca degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori, il Cliente - esclusi i clienti professionali di cui all'art. 6, commi 2 quinquies e 2 sexies del D.lgs. 58/98 - può rivolgersi anche alla Camera di Conciliazione e Arbitrato presso la Consob. Per sapere come rivolgersi alla Camera e l'ambito della sua competenza si può consultare la Guida Informativa disponibile sul sito [www.camera-consob.it](http://www.camera-consob.it) e sul sito internet della Banca.

### 4. Il Cliente e la Banca possono ricorrere:

- all'organismo di conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (scritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia). Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo Regolamento, disponibile sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it);

- oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

### Art. 12 - Clausola arbitrale

In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 17 delle Condizioni Generali, qualora il Cliente non rivesta la qualifica di 'consumatore' ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera a), d.lgs. 6 dicembre 2005 n. 206 ('Codice del consumo'), ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà esclusivamente e definitivamente risolta da un arbitro unico. La parte che intende azionare l'arbitrato dovrà comunicarlo all'altra mediante raccomandata a.r. e richiedere contestualmente al Presidente del Tribunale competente (ove ha sede legale la Banca oppure ove ha sede legale la Capogruppo) di nominare l'arbitro unico. L'arbitro dovrà essere membro del relativo Ordine degli avvocati. Il procedimento arbitrale si svolgerà nel luogo stabilito dall'arbitro unico e sarà un arbitrato rituale condotto ai sensi degli artt. 806 ss. c.p.c. Tutti i costi del procedimento arbitrale, compreso il compenso dovuto all'arbitro e ai suoi eventuali ausiliari, come determinato dall'arbitro stesso, nonché ai difensori delle parti, saranno a carico della parte soccombente. Il lodo arbitrale sarà reso entro 90 giorni dalla nomina dell'arbitro, sarà definitivo, non appellabile e vincolante per le parti e dovrà essere osservato in buona fede.

### ELENCO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DI CONSULENZA

La Banca fornisce al Cliente le proprie raccomandazioni personalizzate esclusivamente sugli Strumenti Finanziari sotto indicati:

- Titoli dello Stato Italiano espressi in Euro;
- Titoli emessi da Organismi Sovranazionali non strutturati espressi in Euro (Bei, Birs);
- Prodotti Assicurativi di terzi, ramo III e ramo V, collocati dal Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ravenna;
- Certificati di Deposito emessi dal Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ravenna;
- Prestiti Obbligazionari emessi dalla Banca e/o da Società del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ravenna;
- Fondi Comuni Italiani e Sicav Estere collocati dalla Banca;
- Gestioni Patrimoniali nelle varie tipologie (GPM, GPF, GPS, ecc.) gestite da terzi e/o dalla Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. e collocate dalle Banche del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ravenna;
- Contratti di Pronti c/terme

## STRATEGIA DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI E STRATEGIA DI TRASMISSIONE

### PREMESSA



Il presente documento è contrassegnato in ogni sua pagina dal QRCode, che ne garantisce la completa integrità  
2016-05-05T15:52:04.642+0200  
73971

**STRATEGIA DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI E STRATEGIA DI TRASMISSIONE**

La Direttiva dell'Unione Europea MiFID (2004/39/CE), acronimo di Markets in Financial Instruments Directive modifica, a partire dal 1° novembre 2007, l'operatività nell'ambito dell'erogazione dei servizi di investimento sugli strumenti finanziari. La MiFID ha come scopo la creazione di un mercato unico dei servizi finanziari. La Direttiva, infatti, apre alla concorrenza e cancella il monopolio delle Borse sulle contrattazioni degli strumenti finanziari quotati, creando nuove Sedi di Esecuzione degli ordini in aggiunta ai mercati regolamentati, quali i 'Sistemi multilaterali di negoziazione' (Multilateral Trading Facilities) e gli 'Internalizzatori sistematici'. La normativa introduce inoltre la suddivisione della clientela in tre tipologie: 'Clientela al dettaglio', 'Clientela professionale' e 'Controparte Qualificata' a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un'informazione chiara e trasparente e di garanzia di Best Execution. La normativa (agli artt. 45 e 46 del Regolamento Intermediari CONSOB) richiede che gli intermediari che erogano i servizi di 'negoziazione per conto proprio' e di 'esecuzione degli ordini per conto dei clienti' debbano formalizzare e informare i clienti della propria Strategia di Esecuzione degli ordini a garanzia della Best Execution e specificare se la stessa preveda che gli ordini possano essere eseguiti al di fuori di un mercato regolamentato o di un Sistema multilaterale di negoziazione. La normativa prescrive inoltre che gli intermediari debbano ottenere il consenso preliminare del cliente sulla strategia di esecuzione degli ordini. Tale consenso deve essere esplicito, nel caso in cui sia prevista l'esecuzione degli ordini al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione. Tale consenso può essere espresso in via generale o in relazione alle singole operazioni. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, Vi forniamo le seguenti informazioni e richiediamo il Vostro consenso esplicito alla strategia di esecuzione degli ordini.

Art. 1 - Significato di Best Execution

Garantire la Best Execution significa che la Banca deve definire ed attuare una strategia di gestione ed esecuzione degli ordini che consenta di ottenere, per ogni ordine dei clienti (intesi come 'Clientela al dettaglio' e 'Clientela professionale'), il miglior risultato possibile. Nello svolgimento di servizi di investimento quali la 'ricezione e trasmissione ordini' e la 'gestione di portafogli' la Banca agisce in qualità di raccogliitore e/o trasmettitore di ordini ai soggetti negozianti, che li eseguiranno direttamente. In tal caso, la Banca dovrà essere in grado di dimostrare, su richiesta del cliente, che il soggetto negoziante abbia eseguito gli ordini alle migliori condizioni possibili, sulla base dei Fattori di Esecuzione elencati al punto 2, salvo Istruzioni Specifiche da Voi impartite. La Banca ha selezionato i soggetti negozianti in possesso di esperienza e professionalità specifiche che consentono, ragionevolmente, di ottenere il miglior risultato possibile in modo duraturo. Le principali caratteristiche dei soggetti negozianti di cui la Banca si avvale sono indicate, per ciascuna categoria di strumenti finanziari, nell'Allegato 1 del presente documento. Nello svolgimento di servizi di investimento quali la 'negoziazione per conto proprio' e l'esecuzione degli ordini per conto dei clienti' la Banca agisce in qualità di soggetto negoziante per cui dovrà analizzare i fattori di esecuzione rilevanti e definire una loro gerarchizzazione che può variare in funzione delle caratteristiche del cliente, delle caratteristiche dell'ordine, delle caratteristiche dello strumento finanziario e delle caratteristiche delle Sedi di Esecuzione.

Art. 2 - I Fattori di Esecuzione considerati per la Best Execution

I Fattori di Esecuzione presi in considerazione dalla Banca al fine di garantire la Best Execution sono: prezzo dello strumento finanziario; costi di esecuzione; rapidità e probabilità di esecuzione; rapidità e probabilità di regolamento; natura e dimensione dell'ordine; ogni altra considerazione rilevante all'esecuzione dell'ordine. Per i clienti classificati come 'clientela al dettaglio' assumerà importanza centrale, tra i Fattori di Esecuzione, il corrispettivo totale (total consideration), composto dalla somma dei fattori: prezzo dello strumento finanziario e costi di esecuzione (commissioni o spread e spese associate all'esecuzione dell'ordine, quali ad esempio costi di accesso e/o connessi alle sedi di esecuzione, costi di regolamento, oneri fiscali). Tuttavia nella stesura della Strategia di Esecuzione e di Trasmissione, la Banca ha preso atto delle attuali difficoltà che può riscontrare la gestione dei regolamenti su più 'sistemi di regolamento' di uno stesso titolo. Per tale ragione, la Banca si riserva di tenere in maggiore considerazione, ai fini della Best Execution, anche altri Fattori di Esecuzione rispetto al corrispettivo totale, in presenza di:

- particolarità degli ordini;
- particolarità degli strumenti finanziari;
- particolarità delle Sedi di Esecuzione;
- particolarità dei soggetti negozianti.

In tali casi si darà rilevanza al fattore rapidità e probabilità di regolamento, scegliendo soluzioni caratterizzate da efficienti processi di regolamento. Allo scopo di elencare i soggetti negozianti, i relativi strumenti finanziari negoziati nonché i Fattori di Esecuzione e i connessi Criteri di Esecuzione, si rimanda al suddetto Allegato 1.

Art. 3 - Istruzioni specifiche del Cliente

Se viene conferito un ordine con una istruzione specifica la Banca eseguirà l'ordine in accordo con tale istruzione. Se l'istruzione specifica si riferisce solo ad una parte dell'ordine, la Banca applicherà la propria Strategia di Trasmissione dell'ordine agli aspetti non coperti dalla Vostra istruzione specifica, al fine di assicurare la Best Execution.

Art. 4 - Processo di aggiornamento e informativa al cliente

La Banca revisionerà le Strategie di Trasmissione ed Esecuzione, con periodicità almeno annuale, nonché sempre al verificarsi di circostanze rilevanti tali da influire sulla capacità di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile. La Banca verificherà in via continuativa che i soggetti negozianti presenti nella Strategia di trasmissione eseguano gli ordini alle migliori condizioni possibili, in relazione ai Fattori di Esecuzione comunicati dagli stessi, come in Allegato 1. Vi notificheremo ogni modifica essenziale apportata alla Strategia di Esecuzione, pubblicando la versione aggiornata sul sito web. Una copia della Strategia di Esecuzione aggiornata è disponibile presso la filiale.

**STRATEGIA DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI**

La Banca deve procedere alla scelta delle Sedi di Esecuzione che, sulla base della gerarchia di fattori definita, consentono di ottenere in modo duraturo il 'miglior risultato possibile' per il cliente.

Il 'miglior risultato possibile' è da intendersi relativamente alla specifica combinazione dei fattori di esecuzione, elencati in precedenza al punto 2 (I Fattori di Esecuzione considerati per la Best Execution), e alle Sedi di Esecuzione prescelte dalla Banca, elencate in seguito, e non in termini assoluti ossia considerando tutte le Sedi di Esecuzione possibili dello specifico strumento finanziario. Ne consegue che, su richiesta del cliente, la Banca fornirà gli elementi necessari per dimostrare la conformità dell'esecuzione dell'ordine alla Strategia di Esecuzione della Banca stessa, salvo Istruzioni Specifiche da Voi impartite.

Art. 1 - Processo di selezione delle Sedi di Esecuzione

La Banca esegue gli ordini operando in negoziazione conto proprio in contropartita diretta e non è aderente in modo diretto a nessun mercato regolamentato. Nell'esecuzione di un ordine su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, la Banca, qualora non sia membro di tali Sedi di Esecuzione, si avvarrà di soggetti negozianti che vi partecipano, con i quali è stato concluso un accordo per l'esecuzione degli ordini. A tale proposito si rimanda alla Strategia di Trasmissione. La Banca si riserva il diritto di utilizzare altre Sedi di Esecuzione diverse da quelle in elenco, in particolari circostanze, quando ciò possa essere ritenuto necessario per assicurare la Best Execution.

Art. 2 - Monitoraggio

La Banca monitorerà in via continuativa l'efficacia della propria Strategia di Esecuzione degli ordini, con l'obiettivo di correggere eventuali carenze riscontrate.

**SEDI DI ESECUZIONE PER CATEGORIE DI STRUMENTI FINANZIARI**

Strumenti finanziari

- Obbligazioni emesse dalla Banca (escluse le Obbligazioni subordinate emesse dalla Banca)
- Pronti contro Termine
- Obbligazioni non quotate italiane
- Derivati OTC
- Sedi di esecuzione
- Negoziazione in conto proprio, in contropartita diretta e in relazione a ordini dei Clienti

**ALLEGATO 1 - STRATEGIA DI TRASMISSIONE**

Soggetti Negoziatori per categorie di strumenti finanziari

Servizio di 'Ricezione e trasmissione ordini e Gestione di portafogli'

Nell'esecuzione di un ordine, la Banca segue tutte le misure ragionevoli volte all'ottenimento del miglior risultato possibile per i propri Clienti in funzione dei diversi strumenti finanziari. In particolare i soggetti negozianti da noi selezionati sono attualmente:

Banca IMI prevalentemente e Banca Akros per l'operatività in:

- Azioni (Italia/Estero)
- ETF/ETC
- Derivati (Italia/Estero) (privilegiando le sedi di esecuzione italiane).

Banca Akros prevalentemente e Banca IMI per l'operatività in:

- Titoli di Stato
- Obbligazioni (Italia/Estero)
- Obbligazioni subordinate del Gruppo Cassa di Risparmio di Ravenna
- Obbligazioni del Gruppo Cassa di Risparmio di Ravenna su specifica richiesta del Cliente.

Le strategie adottate dai suddetti Soggetti negozianti connesse alla Best Execution, sono state comunicate alla Banca e sono a disposizione della Clientela presso l'Area Finanza. Si riporta una sintesi delle relative policy suddivisa per soggetto negoziante.

Banca IMI

La Best Execution si applica indistintamente a tutti gli strumenti finanziari, siano essi quotati su un mercato regolamentato o meno e a prescindere dal luogo di negoziazione (mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o al di fuori di questi), con riferimento ai servizi di esecuzione degli ordini, ma anche, seppure con gradazioni differenti, a quelli di ricezione e trasmissione di ordini e gestione di portafogli.

Gli intermediari, nella definizione della strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini, devono prendere in considerazione i seguenti fattori:

- prezzo dello strumento finanziario e costi dell'esecuzione;
- rapidità dell'esecuzione;
- probabilità di esecuzione e regolamento;
- dimensione dell'ordine;
- natura dell'ordine;
- altre caratteristiche dell'ordine rilevanti per la sua esecuzione.

Banca IMI ha definito un set di 'sedi di esecuzione', a cui si accede in via diretta o tramite gli intermediari negozianti, che ritiene possano garantire su base continuativa e consistente il miglior risultato possibile per i propri clienti in relazione ai vari strumenti finanziari che sono oggetto dell'attività di negoziazione.

In particolare Banca IMI ha attribuito ai fattori di Best Execution sopra elencati uno specifico ordine di importanza, considerando i seguenti criteri:

- le caratteristiche dei propri clienti;
- le caratteristiche degli ordini;
- le caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto degli ordini;
- le caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali tali ordini possono essere diretti.

La strategia di esecuzione di Banca IMI si basa su un algoritmo additivo che prevede l'aggregazione dei tre fattori chiave:

- Corrispettivo totale (o Total consideration);
- Probabilità di esecuzione;
- Rapidità di esecuzione.

Banca Akros

Nel processo di determinazione del migliore risultato possibile per la propria banca cliente, Banca Akros attraverso un particolare software, terrà conto dei seguenti fattori ordinati per grado di importanza:

- a) prezzo dello strumento finanziario;
  - b) costi (il costo è composto dalle spese di regolamento, dalle spese di interconnessione alla generica 'trading venue' e dal margine di brokeraggio);
- Il costo coincide quindi con la commissione di brokeraggio concordata con la banca cliente. La somma tra il prezzo dello strumento finanziario ed il costo rappresenta il corrispettivo totale (Total consideration). A parità di 'Total consideration' la procedura informatica considererà un terzo elemento:

c) rapidità/probabilità di esecuzione.

Descrizione delle funzionalità tecniche:

- l'ordine viene eseguito automaticamente applicando un'unica sede di esecuzione. Ogni ordine viene inviato alla migliore trading venue tra quelle in grado di eseguire per intero la quantità dell'ordine stesso.
- servizio di 'curando automatico' per tutti gli ordini che essendo ineseguibili per ragioni di prezzo (prezzo limite dell'ordine peggiore dei prezzi delle sedi di esecuzione selezionate) o di quantità (quantità dell'ordine superiore a quella proposta dalle sedi di esecuzione selezionate), il sistema mantiene in uno stato di attesa (stand by). SABE (Sistema Automatico per la Best Execution), infatti, al mutare delle condizioni sopra indicate provvede ad inviare nuovamente l'ordine alla migliore sede di esecuzione. Il servizio di 'curando automatico' ha validità giornaliera salvo esplicita richiesta di revoca/ineseguito da parte del cliente nel corso della giornata stessa. Nel caso in cui l'ordine non risultasse eseguibile nel corso della giornata, dopo le ore 17.30 SABE genera automaticamente un messaggio di ineseguito. La procedura di 'curando automatico' viene automaticamente applicata per i titoli non quotati su un mercato regolamentato o MTF.



Il presente documento è contrassegnato in ogni sua pagina dal QRCode, che ne garantisce la completa integrità  
2016-05-05T15:52:04.642+0200  
73971

**STRATEGIA DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI E STRATEGIA DI TRASMISSIONE**

- servizio di 'magnete', applicabile unicamente ai titoli quotati su un mercato regolamentato o MTF e alternativo al servizio 'curando automatico', entra in funzione dopo aver verificato la non eseguibilità degli ordini in 'best' in tutte le sedi di esecuzione elencate al precedente punto, inviando l'ordine al mercato regolamentato o all'MTF ove il titolo è ammesso alle negoziazioni. Qualora l'ordine inviato al mercato regolamentato o MTF venga eseguito parzialmente, SABE a fine giornata invia al cliente l'eseguito parziale e l'ineseguito per la parte residua.

- servizio di 'incrocio ordini' su medesimi titoli e per medesime quantità.

Cassa di Risparmio di Ravenna

L'obbligo di garantire la best execution ai propri clienti si traduce nell'onere, in capo all'impresa di investimento, di considerare, nell'esecuzione degli ordini dai medesimi impartiti, fattori quali:

- prezzo dello strumento finanziario e costi dell'esecuzione (corrispettivo totale);

- rapidità dell'esecuzione;

- probabilità di esecuzione e regolamento;

- dimensioni dell'ordine;

- natura dell'ordine;

- altre caratteristiche dell'ordine rilevanti per la sua esecuzione.

Per i clienti classificati come 'clientela al dettaglio' assumerà importanza centrale, tra i Fattori di Esecuzione, il corrispettivo totale (total consideration), composto dalla somma dei fattori prezzo dello strumento finanziario e costi di esecuzione (commissioni o spread e spese associate all'esecuzione dell'ordine, quali costi di accesso e/o connessi alle Sedi di Esecuzione, costi di regolamento, oneri fiscali).

PRECONTRATTO



Il presente documento è contrassegnato in ogni sua pagina dal QRCode, che ne garantisce la completa integrità  
2016-05-05T15:52:04.642+0200  
73971

Questa pagina è stata lasciata intenzionalmente in bianco



Il presente documento è contrassegnato in ogni sua pagina dal QRCode, che ne garantisce la completa integrità  
2016-05-05T15:52:04.642+0200  
73971





Dipendenza: **99 DIREZIONE GENERALE**

Data apertura: \_ / \_ / \_

**In riferimento alla richiesta avanzata da:**

- **CDG-FITIZIO PC-CO-X-PRECONTRATTI** nato/a **RAVENNA** il **Data di nascita: 01.01.1901** - CF: **Cod. Fisc.: CDGPCX01A01H199C** - CDG: **000790042**  
residente in **Residente in: VIA GIUSEPPE GARIBALDI 6 - 48122 RAVENNA (RA)**

(di seguito indicato/i come il 'Cliente' o 'Titolare') **con la presente ci preghiamo di confermare**

➤ l'attivazione del **SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI** intestato a:

➤ **Il Cliente ha preso atto che i servizi sopra elencati sono regolati dalle seguenti norme:**

- Norme che regolano il Servizio di Consulenza in materia di investimenti;

**tutte allegate alla presente richiesta, che il Cliente ha firmato per accettazione e benestare.**

**PREMESSO CHE**

- la **Banca** è autorizzata allo svolgimento dei servizi di investimento ed accessori di cui al presente Contratto;
- la **Banca** ha provveduto ad illustrare e consegnare al Cliente, in tempo utile prima della conclusione del presente contratto, l'informativa precontrattuale disponibile anche sul proprio sito internet recante le informazioni previste dalla normativa:
  - sull'impresa di investimento, sui suoi servizi, sui metodi di comunicazione tra **Banca** e **Cliente**, sulle modalità di trattazione dei reclami, sull'eventuale utilizzo di promotori finanziari e sulla politica di gestione dei conflitti d'interesse ai sensi della normativa CONSOB di tempo in tempo vigente;
  - sulle modalità di deposito degli strumenti e delle somme di denaro del cliente e sugli strumenti di salvaguardia degli stessi ai sensi della normativa CONSOB di tempo in tempo vigente;
  - sulla natura e sui rischi generali connessi alle operazioni di investimento in strumenti finanziari ai sensi della normativa CONSOB di tempo in tempo vigente;
  - sui costi e sugli oneri connessi alla prestazione dei servizi ai sensi della normativa CONSOB di tempo in tempo vigente;
  - sui termini ed i contenuti generali del contratto;
- il **Cliente** è stato informato della possibilità di ricevere informazioni ulteriori sulla gestione dei conflitti d'interessi;
- il **Cliente** è stato classificato dalla **Banca** come risulta da specifica documentazione consegnata, unitamente alla informativa sulla possibilità e sulle modalità con le quali poter chiedere alla **Banca** una sua diversa classificazione sia limitatamente ad alcune operazioni sia per tutti i servizi e/o operazioni che intende porre in essere con la **Banca**;
- la **Banca** ha provveduto a richiedere al **Cliente**, attraverso la compilazione di apposito documento (Questionario di Adeguatezza/Appropriatezza), indicazioni e informazioni circa la sua conoscenza ed esperienza in materia di servizi di investimento e di strumenti finanziari, con l'avvertenza di comunicare ogni variazione significativa delle informazioni fornite. Il **Cliente** è stato reso edotto che in assenza di tali informazioni, la **Banca** non sarà in grado di fornire un adeguato livello di protezione, non potendo determinare se il servizio/prodotto di volta in volta richiesto sia appropriato al **Cliente**;
- il **Cliente** è stato informato che il Servizio di Consulenza viene prestato solo congiuntamente agli altri servizi di investimento ed attività svolti dalla Banca, quali la negoziazione per conto proprio, l'esecuzione di ordini per conto dei clienti, la ricezione e la trasmissione di ordini e il servizio di collocamento di prodotti finanziari;
- il **Cliente** è stato informato che, in caso di cointestazione, la **Banca** riconosce al **Cliente** il livello di tutela relativo all'esecutore se questi è un cointestatario. Se l'esecutore è un delegato il livello di tutela attribuito è quello relativo al cointestatario che presenta il profilo di conoscenza ed esperienza inferiore. Qualora il **Cliente** si avvalga delle raccomandazioni personalizzate della **Banca** fornite nell'ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti, la Banca valuta il Questionario di adeguatezza del **Cliente** a cui viene fornita la raccomandazione, se questi è un cointestatario. Nel caso quest'ultimo sia un delegato viene valutato il questionario di adeguatezza del cointestatario che presenta un profilo di rischio inferiore;
- la **Banca** ha provveduto a consegnare al **Cliente** un documento contenente le prescritte informazioni sulla propria strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini.

**TUTTO CIO' PREMESSO**

il **Cliente** conferisce alla **Banca** l'incarico di prestare, nel rispetto delle condizioni e dei termini contrattuali descritti successivamente, i seguenti servizi o attività di investimento od accessori:

- CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI;

**Inoltre, in relazione a tutto quanto precede, il Cliente:**

- dichiara di aver ricevuto l'informativa pre-contrattuale quale parte integrante del presente contratto in tempo utile prima della sua conclusione;
- conferma di essere stato informato dalla **Banca** circa i termini e i contenuti del contratto, i costi e gli oneri connessi alla prestazione dei Servizi di investimento che ne costituiscono oggetto;
- dichiara di aver preso visione della politica di gestione dei conflitti d'interesse contenuta nell'informativa precontrattuale;
- dichiara di aver preso attenta nota del documento informativo sulla "Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini" allegato al presente contratto
- esprime il proprio consenso alla "Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini" così come descritta in allegato;
- autorizza la **Banca** ad agire per suo conto anche in nome proprio.

➤ **Il Cliente ha dichiarato di approvare specificamente le seguenti norme, ai sensi dell'art. 1341 comma 2 del codice civile:**

**Norme che regolano il Servizio di Consulenza in materia di investimenti:**

- Art. 2 - Rischi connessi alle operazioni consigliate
- Art. 3 - Limitazione di responsabilità
- Art. 4 - Esecuzione dell'incarico
- Art. 5 - Adeguatezza delle operazioni
- Art. 6 - Operazioni in conflitto di interessi
- Art. 7 - Compensi e spese
- Art. 8 - Durata, efficacia e modifiche del contratto - clausola risolutiva espressa
- Art. 11 - Conciliazione
- Art. 12 - Clausola arbitrale



Il presente documento è contrassegnato in ogni sua pagina dal QRCode, che ne garantisce la completa integrità  
2016-05-05T15:52:04.642+0200  
73971

## Norme che regolano il Servizio di Consulenza in materia di investimenti

### Art. 1 - Oggetto del contratto

Il servizio ha per oggetto la prestazione da parte della Banca del Servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari ai sensi dell'art. 1 comma 5 septies del d.lgs. 58/98 'Testo Unico della Finanza' e successive modifiche ed integrazioni. Tale servizio si basa sulle informazioni ottenute dal Cliente in merito alle sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti in strumenti finanziari, nonché ai suoi obiettivi di investimento ed alla sua situazione finanziaria. Il Servizio consiste unicamente nel rilascio da parte della Banca di consigli e raccomandazioni al Cliente che è libero o meno di seguire e si esaurisce con la comunicazione a quest'ultimo dell'esito della valutazione di adeguatezza effettuata dalla Banca. La prestazione di raccomandazioni personalizzate ad un Cliente viene effettuata per iscritto e solamente presso lo sportello, nei confronti delle categorie di Clienti classificati come 'Clientela al Dettaglio'. Pertanto, la Banca non ha alcun obbligo nei confronti del Cliente nel caso in cui, successivamente al conferimento dell'ordine, lo strumento/prodotto finanziario acquistato/ sottoscritto non risulti più adeguato a causa di un incremento della sua rischiosità e/o di un mutamento del profilo del Cliente. Il Servizio di Consulenza, se svolto, ha ad oggetto esclusivamente gli strumenti finanziari/ sottostanti indicati nel riquadro 'ELENCO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DI CONSULENZA'. In particolare, la Banca presterà al Cliente la propria consulenza e l'eventuale supporto tecnico necessario al fine di consentire al medesimo l'effettuazione di scelte di investimento o di disinvestimento adeguate al Cliente considerate le sue particolari caratteristiche. Ogni decisione operativa è, quindi, di esclusiva competenza del Cliente che potrà decidere di darvi o meno esecuzione. Se il Cliente intende dar corso alla raccomandazione personalizzata potrà effettuare l'investimento e/o il disinvestimento entro il medesimo giorno in cui gli è stato fornito tale servizio. Il Cliente, consapevole dell'importanza che tali informazioni hanno al fine di assicurargli un'adeguata valutazione dell'operazione richiesta, informerà prontamente la Banca del mutamento del suo grado di esperienza e conoscenza nel settore degli investimenti finanziari. La Banca valuterà quindi se procedere al conseguente adeguamento del profilo di rischio del Cliente. Nella prestazione del Servizio la Banca si attiene alle presenti norme.

### Art. 2 - Rischi connessi alle operazioni consigliate

Il Cliente, ferme restando le indicazioni specifiche sui singoli rischi legati agli investimenti in strumenti finanziari elencati nell'informativa pre-contrattuale indicata nelle premesse del presente contratto ovvero indicate nella documentazione d'offerta predisposta dall'offerente o dall'emittente il prodotto finanziario oggetto di consulenza, essendo stato informato che ogni operazione è compiuta per suo conto, a sue spese e a suo rischio, è consapevole che il servizio di consulenza consiste unicamente nel rilascio da parte della Banca di consigli e raccomandazioni che il Cliente è libero o meno di seguire. Ogni scelta di investimento/disinvestimento è quindi di esclusiva competenza del Cliente che ne assume il relativo rischio. Rimane inteso che eventuali ordini aventi ad oggetto i singoli prodotti consigliati saranno validamente impartiti alla Banca dal Cliente soltanto sulla base di un previo perfezionamento tra le parti del contratto relativo al Servizio di Investimento richiesto.

### Art. 3 - Limitazione di responsabilità

La Banca non garantisce alcun specifico risultato conseguente ai consigli o alle raccomandazioni da essa fornite, ovvero agli studi ed alle pubblicazioni effettuate e non assume alcuna responsabilità in ordine all'esito delle operazioni consigliate o ai risultati dalle stesse prodotte. Il Cliente, pertanto, prende atto che le obbligazioni assunte dalla Banca con il presente contratto si intendono correttamente adempite con la prestazione della singola raccomandazione senza che ciò comporti il sorgere a carico della Banca di qualunque tipo di obbligo di monitoraggio degli investimenti raccomandati, anche qualora gli stessi non dovessero risultare più adeguati e/o subissero perdite significative. Pertanto, nessuna responsabilità potrà insorgere a carico della Banca per eventuali perdite, danni o minori guadagni che il Cliente dovesse subire a seguito dell'esecuzione delle operazioni effettuate sulla base dei consigli e delle raccomandazioni ricevute. La Banca dichiara che l'attività di prestazione della consulenza fornita al Cliente non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio.

### Art. 4 - Esecuzione dell'incarico

La Banca si impegna a fornire al Cliente le informazioni in modo chiaro, preciso ed accessibile e a descrivere in modo inequivocabile le caratteristiche ed i rischi specifici dell'operazione consigliata. La prestazione di consulenza deve essere fornita dalla Banca sulla base di una valutazione della situazione individuale, dell'esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, della situazione finanziaria, degli obiettivi di investimento e della propensione al rischio del Cliente stesso. La Banca non può essere ritenuta responsabile per la mancata o parziale prestazione del servizio di consulenza dovuta a cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, a ritardi o cadute di linea del sistema o ad altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento o non funzionamento degli impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali, forza maggiore, scioperi. Il Cliente dichiara di utilizzare le informazioni ricevute dalla Banca solo ed esclusivamente per uso proprio e non ai fini di una cessione, in qualunque forma, a terzi. La Banca, nel prestare il servizio di consulenza, potrà avvalersi di diverse modalità e supporti, anche di tipo telematico ed informatico. La Banca potrà inoltre utilizzare gli studi e le analisi forniti da altri intermediari nonché software dedicati messi a disposizione della stessa da soggetti terzi.

### Art. 5 - Adeguatezza delle operazioni

La Banca si impegna a fornire al Cliente informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio consigliato la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento. In mancanza di tale adempimento, la Banca non può consigliare alcuna operazione finanziaria. La Banca si asterrà dal consigliare operazioni non adeguate per il Cliente, con riferimento alla situazione finanziaria, agli obiettivi di investimento, all'esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, alla sua propensione al rischio. La Banca è esonerata dall'obbligo di fornire le raccomandazioni d'investimento qualora il Cliente non fornisca alla stessa le informazioni necessarie per poter svolgere la propria attività di consulenza. Il Cliente deve comunicare alla Banca i dati inerenti alla propria situazione finanziaria, i propri obiettivi di investimento e la propria propensione al rischio nonché informazioni in merito a rapporti intrattenuti od attività detenute dal Cliente. Per le informazioni rese, il Cliente si assume ogni responsabilità in merito alla completezza, congruità e veridicità delle informazioni comunicate. In caso di inadeguatezza della raccomandazione la Banca si astiene dall'effettuare l'operazione e il Cliente non potrà effettuarla allo sportello neppure in regime di appropriatezza.

### Art. 6 - Operazioni in conflitto di interessi

La Banca adotterà ogni misura ragionevole per identificare ed evitare i conflitti di interesse, anche in relazione alla posizione dei propri dirigenti, dipendenti, promotori finanziari e altre persone direttamente o indirettamente connesse, che potrebbero insorgere con il Cliente o tra il Cliente e altri clienti della Banca nella prestazione del servizio di investimento. La Banca, ove la politica di gestione del conflitto di interessi non sia ragionevolmente alta a rimuovere il rischio di danneggiare la posizione del Cliente in relazione ad uno o più specifici servizi o operazioni, informerà per iscritto il Cliente, prima di agire per suo conto, della natura e delle fonti dei potenziali conflitti di interesse, affinché il Cliente possa assumere una decisione informata sui servizi presunti o sulle operazioni richieste. Ai fini dell'identificazione dei conflitti di interesse e della preventiva informazione al Cliente, la Banca verificherà se, a seguito della prestazione del servizio, essa o un soggetto avente con essa un legame di controllo, diretto o indiretto: a) possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a danno del Cliente; b) siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al Cliente distinto da quello del Cliente medesimo; c) abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi dal Cliente; d) svolgano la medesima attività del Cliente; e) ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal Cliente, in relazione al servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio. Restano ferme le specificazioni dell'adeguata politica di gestione dei conflitti di interesse che la Banca ha adottato ai sensi dell'art. 25 del Regolamento congiunto Banca d'Italia - Consob del 29 ottobre 2007 emanato ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Ove il servizio venga svolto telefonicamente, la Banca fornirà al Cliente l'informativa sul conflitto di interessi di cui sopra in forma orale e tale informativa verrà registrata su nastro magnetico o su altro supporto equivalente.

### Art. 7 - Compensi e spese

Il compenso per la prestazione del servizio di cui al presente contratto che il Cliente sarà tenuto a corrispondere alla Banca è dettagliatamente specificato nella scheda condizioni che è parte integrante del presente contratto. Nell'informativa pre-contrattuale consegnata al Cliente è riportata l'informativa riguardante l'esistenza, la natura, l'importo o il metodo di calcolo degli eventuali incentivi di natura non monetaria pervenuti alla Banca da parte del Cliente o da parte di terzi secondo quanto previsto dalla vigente normativa CONSOB. Al fine del pagamento o del rimborso delle commissioni e spese di cui al presente articolo, il Cliente espressamente autorizza la Banca ad addebitare ogni somma dovuta sul conto tenuto dal Cliente presso la Banca. Qualora la liquidità presente sul predetto conto del Cliente non sia sufficiente al pagamento delle commissioni e delle spese maturate, o delle imposte ed oneri fiscali, il Cliente conferisce fin da ora alla Banca il mandato a vendere le eventuali disponibilità ulteriori di strumenti finanziari a prezzo di mercato ed il conseguente diritto di trattenere la somma necessaria per l'adempimento delle obbligazioni del Cliente di cui al presente articolo. Prima di eseguire il mandato a vendere gli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente, la Banca avvertirà il Cliente del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 3 giorni per adempiere alle proprie obbligazioni.

### Art. 8 - Durata, efficacia e modifiche del contratto e risoluzione 'clausola risolutiva espressa'

Il presente contratto è a tempo indeterminato e ciascuna parte può recedervi con preavviso scritto di almeno 15 giorni. A parziale deroga di quanto previsto nel periodo che precede il Cliente autorizza la Banca a procedere alla risoluzione del presente contratto qualora non vengano effettuate operazioni di negoziazione, esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini e di collocamento, per il periodo di 12 mesi dalla chiusura di uno qualsiasi dei rapporti (conti o depositi) collegati al contratto stesso. Il recesso è efficace dal momento in cui la parte non recedente ne riceve comunicazione, decorso il termine di preavviso. Ove il presente contratto sia concluso mediante l'utilizzo di strumenti di comunicazione a distanza ed il Cliente si qualifichi come 'consumatore' ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. 'Codice del Consumo'), l'efficacia del contratto sarà sospesa per 14 giorni di calendario dalla data di conclusione dello stesso e durante tale periodo il Cliente avrà facoltà di recedere nei limiti previsti dall'art. 67 duodecies del predetto d.lgs. 206/2005. La Banca potrà risolvere il presente accordo, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., con comunicazione scritta inviata al Cliente, in caso di inadempimento da parte del Cliente di uno qualsiasi degli obblighi verso la Banca, anche in caso di inadempimenti derivanti da altri rapporti contrattuali in essere fra i contraenti. La Banca ha la facoltà di modificare, qualora sussista un giustificato motivo, in qualsiasi momento le condizioni e le norme che regolano il presente contratto, previa comunicazione scritta al Cliente con preavviso non inferiore a 10 giorni. Trascorso il periodo di preavviso senza comunicazioni da parte del Cliente, le modifiche si intenderanno da questi accettate, altrimenti la dichiarazione di rifiuto da parte del Cliente equivarrà all'esercizio del diritto di recesso con effetto immediato, salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo. La Banca si riserva inoltre l'insindacabile facoltà di modificare in ogni momento gli strumenti finanziari inseriti nell'ELENCO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DI CONSULENZA. Tali eventuali modifiche saranno comunicate al Cliente alla prima occasione utile. In ogni caso sul sito internet della Banca, [www.lacassa.com](http://www.lacassa.com), sarà sempre disponibile una copia stampabile del contratto e dell'elenco aggiornato degli strumenti finanziari oggetto di consulenza.

### Art. 9 - Comunicazioni tra le parti

L'invio di ogni comunicazione tra le parti ai sensi del presente contratto sarà effettuata via posta, all'indirizzo indicato dal Cliente o al diverso indirizzo comunicato successivamente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

### Art. 10 - Legge applicabile

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

### Art. 11 - Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

1. Il cliente può presentare un reclamo alla Banca, con lettera indirizzata per posta ordinaria a 'Banca di Lucca e del Tirreno Spa - Ufficio Reclami, Viale Agostino Marti 443, 55100 Lucca (LU)', o inviata per posta elettronica alla casella [reclami@bancaolucca.it](mailto:reclami@bancaolucca.it) o consegnata allo sportello dove è intrattenuto il rapporto. La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.

2. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 90 giorni, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziarica o di azionare la clausola arbitrale di cui al successivo articolo 12 può rivolgersi all'Ombudsman-Giuri Bancario istituito presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo Regolamento, disponibile sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) e presso le filiali della Banca.

3. Ai fini della risoluzione di controversie in merito all'osservanza da parte della Banca degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori, il Cliente - esclusi i clienti professionali di cui all'art. 6, commi 2 quinquies e 2 sexies del D.Lgs. 58/98 - può rivolgersi anche alla Camera di Conciliazione e Arbitrato presso la Consob. Per sapere come rivolgersi alla Camera e l'ambito della sua competenza si può consultare la Guida Informativa disponibile sul sito [www.camera-consob.it](http://www.camera-consob.it) e sul sito internet della Banca.

### 4. Il Cliente e la Banca possono ricorrere:

- all'organismo di conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (scritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia). Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo Regolamento, disponibile sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it);

- oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

### Art. 12 - Clausola arbitrale

In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 17 delle Condizioni Generali, qualora il Cliente non rivesta la qualifica di 'consumatore' ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera a), d.lgs. 6 dicembre 2005 n. 206 ('Codice del consumo'), ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà esclusivamente e definitivamente risolta da un arbitro unico. La parte che intende azionare l'arbitrato dovrà comunicarlo all'altra mediante raccomandata a.r. e richiedere contestualmente al Presidente del Tribunale competente (ove ha sede legale la Banca oppure ove ha sede legale la Capogruppo) di nominare l'arbitro unico. L'arbitro dovrà essere membro del relativo Ordine degli avvocati. Il procedimento arbitrale si svolgerà nel luogo stabilito dall'arbitro unico e sarà un arbitrato rituale condotto ai sensi degli artt. 806 ss. c.p.c. Tutti i costi del procedimento arbitrale, compreso il compenso dovuto all'arbitro e ai suoi eventuali ausiliari, come determinato dall'arbitro stesso, nonché ai difensori delle parti, saranno a carico della parte soccombente. Il lodo arbitrale sarà reso entro 90 giorni dalla nomina dell'arbitro, sarà definitivo, non appellabile, e vincolante per le parti e dovrà essere osservato in buona fede.

### ELENCO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DI CONSULENZA

La Banca fornisce al Cliente le proprie raccomandazioni personalizzate esclusivamente sugli Strumenti Finanziari sotto indicati:

- Titoli dello Stato Italiano espressi in Euro;
- Titoli emessi da Organismi Sovranazionali non strutturati espressi in Euro (Bei, Birs);
- Prodotti Assicurativi di terzi, ramo III e ramo V, collocati dal Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ravenna;
- Certificati di Deposito emessi dal Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ravenna;
- Prestiti Obbligazionari emessi dalla Banca e/o da Società del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ravenna;
- Fondi Comuni Italiani e Sicav Estere collocati dalla Banca;
- Gestioni Patrimoniali nelle varie tipologie (GPM, GPF, GPS, ecc.) gestite da terzi e/o dalla Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. e collocate dalle Banche del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ravenna;
- Contratti di Pronti c/termine

## STRATEGIA DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI E STRATEGIA DI TRASMISSIONE

### PREMESSA



Il presente documento è contrassegnato in ogni sua pagina dal QRCode, che ne garantisce la completa integrità  
2016-05-05T15:52:04.642+0200  
73971



**STRATEGIA DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI E STRATEGIA DI TRASMISSIONE**

La Direttiva dell'Unione Europea MiFID (2004/39/CE), acronimo di Markets in Financial Instruments Directive modifica, a partire dal 1° novembre 2007, l'operatività nell'ambito dell'erogazione dei servizi di investimento sugli strumenti finanziari. La MiFID ha come scopo la creazione di un mercato unico dei servizi finanziari. La Direttiva, infatti, apre alla concorrenza e cancella il monopolio delle Borse sulle contrattazioni degli strumenti finanziari quotati, creando nuove Sedi di Esecuzione degli ordini in aggiunta ai mercati regolamentati, quali i 'Sistemi multilaterali di negoziazione' (Multilateral Trading Facilities) e gli 'Internalizzatori sistematici'. La normativa introduce inoltre la suddivisione della clientela in tre tipologie: 'Clientela al dettaglio', 'Clientela professionale' e 'Controparte Qualificata' a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un'informazione chiara e trasparente e di garanzia di Best Execution. La normativa (agli artt. 45 e 46 del Regolamento Intermediari CONSOB) richiede che gli intermediari che erogano i servizi di 'negoziazione per conto proprio' e di 'esecuzione degli ordini per conto dei clienti' debbano formalizzare e informare i clienti della propria Strategia di Esecuzione degli ordini a garanzia della Best Execution e specificare se la stessa preveda che gli ordini possano essere eseguiti al di fuori di un mercato regolamentato o di un Sistema multilaterale di negoziazione. La normativa prescrive inoltre che gli intermediari debbano ottenere il consenso preliminare del cliente sulla strategia di esecuzione degli ordini. Tale consenso deve essere esplicito, nel caso in cui sia prevista l'esecuzione degli ordini al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione. Tale consenso può essere espresso in via generale o in relazione alle singole operazioni. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, Vi forniamo le seguenti informazioni e richiediamo il Vostro consenso esplicito alla strategia di esecuzione degli ordini.

**Art. 1 - Significato di Best Execution**

Garantire la Best Execution significa che la Banca deve definire ed attuare una strategia di gestione ed esecuzione degli ordini che consenta di ottenere, per ogni ordine dei clienti (intesi come 'Clientela al dettaglio' e 'Clientela professionale'), il miglior risultato possibile. Nello svolgimento di servizi di investimento quali la 'ricezione e trasmissione ordini' e la 'gestione di portafogli' la Banca agisce in qualità di raccogliitore e/o trasmettitore di ordini ai soggetti negozianti, che li eseguiranno direttamente. In tal caso, la Banca dovrà essere in grado di dimostrare, su richiesta del cliente, che il soggetto negoziante abbia eseguito gli ordini alle migliori condizioni possibili, sulla base dei Fattori di Esecuzione elencati al punto 2, salvo Istruzioni Specifiche da Voi impartite. La Banca ha selezionato i soggetti negozianti in possesso di esperienza e professionalità specifiche che consentono, ragionevolmente, di ottenere il miglior risultato possibile in modo duraturo. Le principali caratteristiche dei soggetti negozianti di cui la Banca si avvale sono indicate, per ciascuna categoria di strumenti finanziari, nell'Allegato 1 del presente documento. Nello svolgimento di servizi di investimento quali la 'negoziazione per conto proprio' e l'esecuzione degli ordini per conto dei clienti la Banca agisce in qualità di soggetto negoziante per cui dovrà analizzare i fattori di esecuzione rilevanti e definire una loro gerarchizzazione che può variare in funzione delle caratteristiche del cliente, delle caratteristiche dell'ordine, delle caratteristiche dello strumento finanziario e delle caratteristiche delle Sedi di Esecuzione.

**Art. 2 - I Fattori di Esecuzione considerati per la Best Execution**

I Fattori di Esecuzione presi in considerazione dalla Banca al fine di garantire la Best Execution sono: prezzo dello strumento finanziario; costi di esecuzione; rapidità e probabilità di esecuzione; rapidità e probabilità di regolamento; natura e dimensione dell'ordine; ogni altra considerazione rilevante all'esecuzione dell'ordine. Per i clienti classificati come 'clientela al dettaglio' assumerà importanza centrale, tra i Fattori di Esecuzione, il corrispettivo totale (total consideration), composto dalla somma dei fattori: prezzo dello strumento finanziario e costi di esecuzione (commissioni o spread e spese associate all'esecuzione dell'ordine, quali ad esempio costi di accesso e/o connessi alle sedi di esecuzione, costi di regolamento, oneri fiscali). Tuttavia nella stesura della Strategia di Esecuzione e di Trasmissione, la Banca ha preso atto delle attuali difficoltà che può riscontrare la gestione dei regolamenti su più 'sistemi di regolamento' di uno stesso titolo. Per tale ragione, la Banca si riserva di tenere in maggiore considerazione, ai fini della Best Execution, anche altri Fattori di Esecuzione rispetto al corrispettivo totale, in presenza di:

- particolarità degli ordini;
- particolarità degli strumenti finanziari;
- particolarità delle Sedi di Esecuzione;
- particolarità dei soggetti negozianti.

In tali casi si darà rilevanza al fattore rapidità e probabilità di regolamento, scegliendo soluzioni caratterizzate da efficienti processi di regolamento. Allo scopo di elencare i soggetti negozianti, i relativi strumenti finanziari negoziati nonché i Fattori di Esecuzione e i connessi Criteri di Esecuzione, si rimanda al suddetto Allegato 1.

**Art. 3 - Istruzioni specifiche del Cliente**

Se viene conferito un ordine con una istruzione specifica la Banca eseguirà l'ordine in accordo con tale istruzione. Se l'istruzione specifica si riferisce solo ad una parte dell'ordine, la Banca applicherà la propria Strategia di Trasmissione dell'ordine agli aspetti non coperti dalla Vostra istruzione specifica, al fine di assicurare la Best Execution.

**Art. 4 - Processo di aggiornamento e informativa al cliente**

La Banca revisionerà le Strategie di Trasmissione ed Esecuzione, con periodicità almeno annuale, nonché sempre al verificarsi di circostanze rilevanti tali da influire sulla capacità di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile. La Banca verificherà in via continuativa che i soggetti negozianti presenti nella Strategia di trasmissione eseguano gli ordini alle migliori condizioni possibili, in relazione ai Fattori di Esecuzione comunicati dagli stessi, come in Allegato 1. Vi notificheremo ogni modifica essenziale apportata alla Strategia di Esecuzione, pubblicando la versione aggiornata sul sito web. Una copia della Strategia di Esecuzione aggiornata è disponibile presso la filiale.

**STRATEGIA DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI**

La Banca deve procedere alla scelta delle Sedi di Esecuzione che, sulla base della gerarchia di fattori definita, consentono di ottenere in modo duraturo il 'miglior risultato possibile' per il cliente.

Il 'miglior risultato possibile' è da intendersi relativamente alla specifica combinazione dei fattori di esecuzione, elencati in precedenza al punto 2 (I Fattori di Esecuzione considerati per la Best Execution), e alle Sedi di Esecuzione prescelte dalla Banca, elencate in seguito, e non in termini assoluti ossia considerando tutte le Sedi di Esecuzione possibili dello specifico strumento finanziario. Ne consegue che, su richiesta del cliente, la Banca fornirà gli elementi necessari per dimostrare la conformità dell'esecuzione dell'ordine alla Strategia di Esecuzione della Banca stessa, salvo Istruzioni Specifiche da Voi impartite.

**Art. 1 - Processo di selezione delle Sedi di Esecuzione**

La Banca esegue gli ordini operando in negoziazione conto proprio in contropartita diretta e non è aderente in modo diretto a nessun mercato regolamentato. Nell'esecuzione di un ordine su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, la Banca, qualora non sia membro di tali Sedi di Esecuzione, si avvarrà di soggetti negozianti che vi partecipino, con i quali è stato concluso un accordo per l'esecuzione degli ordini. A tale proposito si rimanda alla Strategia di Trasmissione. La Banca si riserva il diritto di utilizzare altre Sedi di Esecuzione diverse da quelle in elenco, in particolari circostanze, quando ciò possa essere ritenuto necessario per assicurare la Best Execution.

**Art. 2 - Monitoraggio**

La Banca monitorerà in via continuativa l'efficacia della propria Strategia di Esecuzione degli ordini, con l'obiettivo di correggere eventuali carenze riscontrate.

**SEDI DI ESECUZIONE PER CATEGORIE DI STRUMENTI FINANZIARI****Strumenti finanziari**

- Obbligazioni emesse dalla Banca (escluse le Obbligazioni subordinate emesse dalla Banca)
- Pronti contro Termine
- Obbligazioni non quotate italiane
- Derivati OTC
- Sedi di esecuzione
- Negoziazione in conto proprio, in contropartita diretta e in relazione a ordini dei Clienti

**ALLEGATO 1 - STRATEGIA DI TRASMISSIONE****Soggetti Negoziatori per categorie di strumenti finanziari**

Servizio di 'Ricezione e trasmissione ordini e Gestione di portafogli'

Nell'esecuzione di un ordine, La Banca segue tutte le misure ragionevoli volte all'ottenimento del miglior risultato possibile per i propri Clienti in funzione dei diversi strumenti finanziari. In particolare i soggetti negozianti da noi selezionati sono attualmente:

Banca IMI prevalentemente e Banca Akros per l'operatività in:

- Azioni (Italia/Estero)
- ETF/ETC
- Derivati (Italia/Estero) (privilegiando le sedi di esecuzione italiane).

Banca Akros prevalentemente e Banca IMI per l'operatività in:

- Titoli di Stato
- Obbligazioni (Italia/Estero)
- Obbligazioni subordinate del Gruppo Cassa di Risparmio di Ravenna
- Obbligazioni del Gruppo Cassa di Risparmio di Ravenna su specifica richiesta del Cliente.

Le strategie adottate dai suddetti Soggetti negozianti connesse alla Best Execution, sono state comunicate alla Banca e sono a disposizione della Clientela presso l'Area Finanza. Si riporta una sintesi delle relative policy suddivisa per soggetto negoziante.

**Banca IMI**

La Best Execution si applica indistintamente a tutti gli strumenti finanziari, siano essi quotati su un mercato regolamentato o meno e a prescindere dal luogo di negoziazione (mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o al di fuori di questi), con riferimento ai servizi di esecuzione degli ordini, ma anche, seppure con gradazioni differenti, a quelli di ricezione e trasmissione di ordini e gestione di portafogli.

Gli intermediari, nella definizione della strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini, devono prendere in considerazione i seguenti fattori:

- prezzo dello strumento finanziario e costi dell'esecuzione;
- rapidità dell'esecuzione;
- probabilità di esecuzione e regolamento;
- dimensione dell'ordine;
- natura dell'ordine;
- altre caratteristiche dell'ordine rilevanti per la sua esecuzione.

Banca IMI ha definito un set di 'sedi di esecuzione', a cui si accede in via diretta o tramite gli intermediari negozianti, che ritiene possano garantire su base continuativa e consistente il miglior risultato possibile per i propri clienti in relazione ai vari strumenti finanziari che sono oggetto dell'attività di negoziazione.

In particolare Banca IMI ha attribuito ai fattori di Best Execution sopra elencati uno specifico ordine di importanza, considerando i seguenti criteri:

- le caratteristiche dei propri clienti;
- le caratteristiche degli ordini;
- le caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto degli ordini;
- le caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali tali ordini possono essere diretti.

La strategia di esecuzione di Banca IMI si basa su un algoritmo additivo che prevede l'aggregazione dei tre fattori chiave:

- Corrispettivo totale (o Total consideration);
- Probabilità di esecuzione;
- Rapidità di esecuzione.

**Banca Akros**

Nel processo di determinazione del migliore risultato possibile per la propria banca cliente, Banca Akros attraverso un particolare software, terrà conto dei seguenti fattori ordinati per grado di importanza:

a) prezzo dello strumento finanziario;

b) costi (il costo è composto dalle spese di regolamento, dalle spese di interconnessione alla generica 'trading venue' e dal margine di brokeraggio);

Il costo coincide quindi con la commissione di brokeraggio concordata con la banca cliente. La somma tra il prezzo dello strumento finanziario ed il costo rappresenta il corrispettivo totale (Total consideration). A parità di 'Total consideration' la procedura informatica considererà un terzo elemento:

c) rapidità/probabilità di esecuzione.

Descrizione delle funzionalità tecniche:

- l'ordine viene eseguito automaticamente applicando un'unica sede di esecuzione. Ogni ordine viene inviato alla migliore trading venue tra quelle in grado di eseguire per intero la quantità dell'ordine stesso.

- servizio di 'curando automatico' per tutti gli ordini che essendo ineseguibili per ragioni di prezzo (prezzo limite dell'ordine peggiore dei prezzi delle sedi di esecuzione selezionate) o di quantità (quantità dell'ordine superiore a quella proposta dalle sedi di esecuzione selezionate), il sistema mantiene in uno stato di attesa (stand by). SABE (Sistema Automatico per la Best Execution), infatti, al mutare delle condizioni sopra indicate provvede ad inviare nuovamente l'ordine alla migliore sede di esecuzione. Il servizio di 'curando automatico' ha validità giornaliera salvo esplicita richiesta di revoca/ineseguito da parte del cliente nel corso della giornata stessa. Nel caso in cui l'ordine non risultasse eseguibile nel corso della giornata, dopo le ore 17.30 SABE genera automaticamente un messaggio di ineseguito. La procedura di 'curando automatico' viene automaticamente applicata per i titoli non quotati su un mercato regolamentato o MTF.



Il presente documento è contrassegnato in ogni sua pagina dal QRCode, che ne garantisce la completa integrità  
2016-05-05T15:52:04.642+0200  
73971

**STRATEGIA DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI E STRATEGIA DI TRASMISSIONE**

- servizio di 'magnete', applicabile unicamente ai titoli quotati su un mercato regolamentato o MTF e alternativo al servizio 'curando automatico', entra in funzione dopo aver verificato la non eseguibilità degli ordini in 'best' in tutte le sedi di esecuzione elencate al precedente punto, inviando l'ordine al mercato regolamentato o all'MTF ove il titolo è ammesso alle negoziazioni. Qualora l'ordine inviato al mercato regolamentato o MTF venga eseguito parzialmente, SABE a fine giornata invia al cliente l'eseguito parziale e l'ineseguito per la parte residua.

- servizio di 'incrocio ordini' su medesimi titoli e per medesime quantità.

Cassa di Risparmio di Ravenna

L'obbligo di garantire la best execution ai propri clienti si traduce nell'onere, in capo all'impresa di investimento, di considerare, nell'esecuzione degli ordini dai medesimi impartiti, fattori quali:

- prezzo dello strumento finanziario e costi dell'esecuzione (corrispettivo totale);

- rapidità dell'esecuzione;

- probabilità di esecuzione e regolamento;

- dimensioni dell'ordine;

- natura dell'ordine;

- altre caratteristiche dell'ordine rilevanti per la sua esecuzione.

Per i clienti classificati come 'clientela al dettaglio' assumerà importanza centrale, tra i Fattori di Esecuzione, il corrispettivo totale (total consideration), composto dalla somma dei fattori prezzo dello strumento finanziario e costi di esecuzione (commissioni o spread e spese associate all'esecuzione dell'ordine, quali costi di accesso e/o connessi alle Sedi di Esecuzione, costi di regolamento, oneri fiscali).

PRECONTRATTO



Il presente documento è contrassegnato in ogni sua pagina dal QRCode, che ne garantisce la completa integrità  
2016-05-05T15:52:04.642+0200  
73971